

LEGGE DI BILANCIO 2017 **N° 232 - 11 DICEMBRE 2016**



A cura di **Daniela Bortolotti, Gabriella Dionigi, Bruno Pizzica, Enzo Santolini**
con la collaborazione di **Marco Sotgiu**

UNA LEGGE ANCORA INSUFFICIENTE

di Bruno Pizzica



Questo numero di "Argento vivo diritti" contiene una analisi dei contenuti della legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai quattro capitoli che riguardano da vicino i temi di cui ci occupiamo in prevalenza: la previdenza, la sanità, le politiche sociali, la casa. La Cgil ha dato un giudizio negativo dei contenuti della legge che "conferma l'assenza di una strategia adeguata ad uscire dalla crisi": manca in particolare un sostegno forte e strutturale alla crescita; manca un investimento robusto che rilanci l'occupazione giovanile (il tasso di disoccupazione di questo specifico segmento, continua a girare intorno al 40% e a costituire un fattore di enorme criticità sociale); manca una politica di sostegno specifico all'economia del Mezzogiorno. La previsione di crescita che il Governo si propone di raggiungere nel 2017, non va oltre l'1% del Prodotto Interno Lordo: un dato modesto sul quale peraltro le istituzioni internazionali hanno espresso riserve non infondate e comunque inferiore alle previsioni degli altri Paesi europei e molto lontano da quanto sarebbe necessario per invertire le dinamiche imposte dalla crisi. Manca dunque, in buona sostan-

za, una visione di sviluppo di lungo periodo e si continua a proporre una politica fatta di bonus, tagli lineari alla spesa, deregolazione del mercato del lavoro, benefit al sistema delle imprese. Manca una seria politica di investimenti pubblici che facciano da traino alla iniziativa privata e promuovano occupazione qualificata e stabile.


Si è scommesso in questi anni sulla convinzione che fosse sufficiente "regalare" sgravi e contributi alle imprese per rilanciare gli investimenti e l'economia e promuovere crescita e sviluppo: nel 2015/2016 le imprese hanno beneficiato di 15 miliardi di euro di sgravi e incentivi fiscali, con una dispensazione a pioggia che non prevedeva alcun impegno e alcuna contropartita. Oggi siamo tornati al punto di partenza.

La Cgil sostiene da tempo che i margini per una politica espansiva ci sono, anche nel nostro Paese e nonostante i vincoli imposti dall'Europa: l'introduzione di una imposta sulle grandi ricchezze, una lotta vera e serrata alla evasione fiscale che la stani alla radice e non si limiti ad operazioni (importanti, ma per forza di cose limitate) di recupero a posteriori, con-

LEGGE DI BILANCIO 2017

N° 232 - 11 dicembre 2016

PREVIDENZA/ PENSIONI



E' importante ricordare che i commi riferiti al sistema pensionistico contenuti nella Legge di Bilancio 2017 sono il frutto del verbale di incontro firmato dai Segretari di CGIL CISL UIL e i rappresentanti del Governo il 28 settembre 2016.

Il verbale distingue i punti sui quali si è determinata una condivisione da quelli sui quali è stato espresso un giudizio critico; pertanto la Legge di Bilancio contiene quanto previsto dalla fase 1 del verbale sottoscritto che richiede una immediata copertura finanziaria.

L'articolato della Legge di Bilancio 2017 prevede inoltre una serie di Decreti attuativi che ne rendano praticabili i contenuti.

Il verbale sottoscritto, inoltre, prevede una fase 2 del confronto con le Organizzazioni Sindacali nel quale verranno affrontati i temi legati al sistema previdenziale complessivo, dalla indicizzazione al sistema previdenziale contributivo.

In questi giorni si è aperto il confronto con il Governo per la definizione conclusiva della fase 1, con particolare riferimento ai decreti attuativi previsti da questa Legge di Bilancio, per poi proseguire sui punti previsti dalla fase successiva; a tale proposito è già stato concordato uno specifico calendario di incontri.



1. NUOVO CUMULO (commi 195-198)

La Legge di bilancio ha modificato la Legge 228 del 2012 dando la possibilità a tutti gli assicurati di accedere alla pensione anticipata consentendo di cumulare i contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche separate diverse, comprese le casse libero professionali. Pertanto la pensione sarà liquidata pro quota con le regole previste da ciascun fondo gestionale interessato al cumulo.

Questa norma (che riguarda almeno 80.000 persone) sana una vera e propria ingiustizia introdotta nel 2010 e costantemente denunciata dalla Cgil, che permetteva solo a titolo oneroso la ricongiunzione dei contributi ma non il cumulo.

2. LAVORATORI PRECOCI (commi 199-2015)

La norma definisce come lavoratori precoci, quelli che hanno totalizzato almeno 12 mesi di contribuzione da attività lavorativa, anche non continuativa, prima del compimento del 19° anno di età. Un ulteriore requisito che consente di rientrare nella tipologia di lavoratori precoci è l'appartenenza ad una delle seguenti fattispecie: -disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi; -disabili; -chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo

grado convivente portatori di handicap grave; -coloro che hanno svolto attività particolarmente gravose o che hanno i requisiti per il riconoscimento di lavori usuranti.

I lavoratori precoci così individuati potranno accedere a pensione con 41 anni di contributi a partire da maggio 2017.

Dal 1° gennaio 2019, i 41 anni di contributi previsti saranno adeguati alla speranza di vita (Legge 122/2010).

3. PENALIZZAZIONI (comma 194)

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non si applicano più le penalizzazioni sul trattamento pensionistico anticipato.

La cancellazione definitiva delle penalizzazioni per l'accesso al pensionamento anticipato è un primo importante risultato che sana una palese ingiustizia per i lavoratori e le lavoratrici che hanno alle spalle lunghe carriere lavorative e che hanno iniziato a lavorare in età giovanile. Si afferma così un criterio legato al riconoscimento della gravosità del lavoro anche per il riflesso che questo ha rispetto alle aspettative di vita, intaccando uno dei punti più odiosi del quadro normativo "Monti-Fornero".

4. LAVORI USURANTI (commi 206-208)

Confermati i requisiti attuali per l'accesso a pensione per chi svolge o ha svolto lavori usuranti (quota 97,6), la Legge di Bilancio ha eliminato le finestre di accesso a pensione ed ha eliminato l'aumento della aspettativa di vita fino al 2025. I nuovi requisiti di accesso diventano 7 anni di lavoro usurante negli ultimi 10 oppure la metà della vita lavorativa. Inoltre non è più richiesto come obbligatorio aver prestato attività usurante nell'ultimo anno.

La nuova norma consente una maggiore facilità di accesso ai benefici, mentre l'individuazione delle platee di riferimento e delle tipologie di lavoro sono demandate al tavolo di confronto sui decreti attuativi della Legge di Bilancio. Inoltre la cancellazione dell'aspettativa di vita, anche se temporanea, riapre la nostra richiesta di riconsiderazione della norma generale.

5. APE (commi 166-186)

A decorrere dal 1° maggio 2017 e con validità fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta, in via sperimentale, l'**APE** (anticipo pensione).

In sostanza si tratta di un prestito definito attraverso appositi accordi fra Banche e assicurazioni con Ministero e INPS, corrisposto per dodici mensilità annuali fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, che consente così l'uscita anticipata dal lavoro.

La restituzione di quanto anticipato sarà scaglionata in 20 anni con rate trattenute direttamente dall'importo della pensione mentre il prestito dovrà essere garantito da una apposita polizza assicurativa sulla vita.

L'accesso all'APE e quindi ad una uscita anticipata, è consentita alle lavoratrici ed ai lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 63 anni e che matureranno entro 3 anni e 7 mesi il diritto a pensione di vecchiaia con un importo che è soggetto a limitazioni che verranno stabilite con apposito decreto applicativo. Per accedere all'APE l'INPS deve certificare il possesso dei requisiti contributivi e comunicare l'importo da finanziare.

L'APE è di tre tipi:

APE Volontaria è decisa autonomamente dal lavoratore che vuole anticipare, avendone i requisiti, la pensione di vecchiaia, facendosi carico di tutti i costi previsti, dovendo restituire il prestito, i relativi interessi ed il premio assicurativo obbligatorio sulla vita;

APE Aziendale prevede la possibilità, attraverso accordi individuali, o con le parti sociali, che i datori di lavoro privati, gli Enti bilaterali e i fondi di solidarietà intervengano economicamente per compensare parzialmente o totalmente l'onere a carico del lavoratore, attraverso il versamento all'INPS di una contribuzione correlata;

APE Sociale può essere richiesta al compimento del requisito anagrafico del 63° anno purché ricorra una delle seguenti condizioni:
- essere disoccupato a seguito di licenziamento anche collettivo, per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui


all'art. 7 L.604/66 o per dimissioni per giusta causa, con anzianità contributiva non inferiore a 30 anni e con prestazione di disoccupazione terminata da almeno 3 mesi.

- prendersi carico dell'assistenza, da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente in situazione di handicap grave, ed avere maturato una anzianità assicurativa non inferiore a 30 anni;
- avere subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ed aver maturato una anzianità assicurativa non inferiore a 30 anni;
- essere lavoratori dipendenti che svolgono attività particolarmente difficili e rischiose, da almeno 6 anni in via continuativa ed aver maturato una anzianità contributiva non inferiore ai 36 anni.

L'indennità di APE sociale è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può superare 1.500 Euro mensili. L'APE non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito, pensione diretta e con l'indennizzo dei commercianti.

Per l'APE sociale è previsto un limite di spesa a partire dall'anno in corso e fino al 2023; il monitoraggio delle domande è demandato all'INPS.

La Cgil ha espresso e mantiene un giudizio critico sulla scelta di uno strumento come l'APE per rispondere alla esigenza di introdurre elementi di flessibilità in uscita ad un sistema rigido ed ingessato. Il principio per il quale il lavoratore deve in sostanza "pagarsi" l'anticipazione di uscita attraverso l'accensione di un prestito erogato da una società finanziaria o banca, introduce un elemento di finanziarizzazione del sistema e rischia di costituire un "affare" proprio e solo per banche e assicurazioni. Nello stesso tempo il limite dei 30 anni di anzianità contributiva comunque necessari per poter accedere all'APE appare molto alto e limitativo rispetto a situazioni che potrebbero essere anche di oggettiva urgenza.



8. COME CAMBIA LA NO TAX AREA (comma 210)

La legge di stabilità 2017 stabilisce che il limite di reddito esente da tasse (la no tax area), sia pari a 8.125 euro per tutti i pensionati, indipendentemente dall'età anagrafica, equiparando così i redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente, con effetti positivi (minore imposizione fiscale) per chi percepisce un importo di pensione inferiore ai 55.000 euro. Lo stesso limite di reddito sarà esentato anche dalle addizionali comunali e regionali.

Viene finalmente sanata una palese ingiustizia, più volte denunciata dallo SPI e dagli altri sindacati pensionati, che penalizzava in modo evidente e del tutto ingiustificato i percettori di pensione; nel 2006 c'era stato un primo parziale provvedimento in tal senso: oggi si arriva alla parificazione della quota di reddito esente da tasse. Resta ovviamente il problema di una sostanziale revisione del sistema fiscale italiano che alleggerisca l'imposizione su lavoratori e pensionati.



POLITICHE SANITARIE

(articolo 1, commi da 382 a 412)

Sono previste diverse disposizioni che intervengono sul sistema sanitario nazionale:

Collegamento tra Fascicolo Sanitario elettronico e Tessera Sanitaria per permettere lo scambio di dati con Anagrafe nazionale degli assistiti, con uno stanziamento di 2,5 milioni a decorrere dal 2017 (commi 382/283);

Incremento quota premiale del FSN (+ 0,1) per le Regioni in equilibrio di bilancio e che rispettano la griglia LEA e per premiare i miglioramenti ottenuti dalla Regioni in piano di rientro (commi da 385 a 389);

Inasprimento dei vincoli relativi ai deficit delle Aziende Ospedaliere e Aziende UsI che fanno scattare il piano di rientro all'interno delle singole Regioni: lo scostamento costi ricavi non può superare il 7% o i 7 milioni (comma 390);

Finanziamento del FSN pari a 113 miliardi per il 2017; 114 per il 2018; 115 per il 2019 ma con tagli rispetto alle norme vigenti (comma 392).

Si tratta di 2 miliardi in più rispetto al 2016, ma l'aumento è sostanzialmente già vincolato, in gran parte per vaccini, farmaci innovativi e assunzioni, ma anche per il rinnovo contrattuale degli operatori. In questo modo l'aumento del Fondo è praticamente azzerato.



Il tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per il 2017 sale al 6,89%; quello della farmaceutica territoriale scende al 6,86%; il tetto complessivo rimane invariato al 14,85% (commi 398/399).

Di fatto ci si propone di evitare lo sfondamento della spesa ospedaliera per i farmaci innovativi, oltre che a monitorare consumi e tracciabilità dei farmaci distribuiti.

Destinazione di un finanziamento pari a 1 miliardo di euro per i farmaci innovativi, di cui 500 milioni per gli oncologici, con nuove modalità di definizione dei criteri di innovatività; sono risorse comprese nella quota di aumento del Fsn vincolata;

Previsione di uno specifico Fondo pari a 100 milioni per il 2017, 127 milioni per il 2018, 186 milioni a decorrere dal 2019, a finanziamento del nuovo piano nazionale vaccini (comma 408), anche in questo caso nella quota vincolata del Fsn;

Stabilizzazione dei precari in Sanità, anche qui vincolando risorse del Fsn senza prevedere risorse aggiuntive: 75 milioni nel 2017, 150 milioni a decorrere dal 2018 (comma 409).

Destinazione di risorse per il rinnovo dei contratti di lavoro, sempre all'interno del FSN, stimate in circa 500 milioni anno (comma 412);

Gestione dei magazzini degli enti del Ssn, previo accordo Stato-Regioni, per favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni (comma 423).

L'aumento di due miliardi del Fsn è, per la maggior parte, vincolato.

Alcune delle misure previste sono condivisibili, per esempio farmaci innovativi e vaccini, altre invece sono molto discutibili: il rinnovo del contratto di lavoro, molto positivo, deve avere un suo specifico finanziamento, non può essere messo in carico al Fondo.

Inoltre l'aumento previsto per gli anni 2018/19 è sensibilmente ridotto rispetto alle precedenti intese Stato /Regioni del 2016.

In questo modo, oltre a disattendere costantemente gli accordi Stato/Regioni, non si riesce a coprire la normale dinamica di aumento della spesa sanitaria, che risulta peraltro in contrazione da diversi anni, a fronte di bisogni che invece aumentano. Il risultato di questa politica di tagli è quello di indebolire l'efficacia del sistema sanitario pubblico, mettendo in discussione i principi di equità d'accesso e di universalità.

Va inoltre segnalato che da ultimo, nell'Intesa Stato/Regioni del 22 febbraio 2017 si è condiviso un taglio al Fondo sanitario di 422 milioni, quale contributo all'equilibrio della finanza pubblica, per cui il FSN 2017 è rideterminato in diminuzione a 112,578 md.

Il nostro giudizio è dunque molto negativo.



POLITICHE SOCIALI

(articolo 1 commi da 234 a 239 e da 348 a 360)

Povert : si attribuiscono alle misure di contrasto alla povert  150 milioni di euro in origine previsti per l'assegno di disoccupazione, con un conseguente spostamento di risorse senza fondi aggiuntivi. Sono previsti nuovi criteri di accesso al fine di ampliare la platea attuale (commi 238-239);

Fondo non autosufficienza: si stabilisce un aumento da 400 a 450 milioni. Il decreto del 23/12/2016 sul rilancio del mezzogiorno prevedeva un ulteriore aumento di 50 milioni, da 450 a 500 milioni, cancellato dall'intesa Stato/Regioni del 23 febbraio: il Fondo 2017 resta dunque pari a 450 milioni. I malati di Alzheimer sono ricompresi all'interno delle prestazioni sociali finanziate dal Fondo per la non autosufficienza;

Fondo di sostegno alla natalit : per favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o pi  figli, nati o adottati dal 1/1/2017, vengono previsti 14 milioni nel 2017; 24 milioni nel 2018; 23 milioni nel 2019 (commi da 348 a 352);

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore: buono di 880 euro una tantum per la nascita o l'adozione di un figlio e proroga al 2018 dell'obbligo di congedo per il padre lavoratore (2giorni nel 2017 e 4 nel 2018). Per queste misure sono previsti 20 milioni nel 2017 e 41 milioni nel 2018, ottenuti da riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (commi 353-354);

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido : buono mensile fino a 1000 euro l'anno, nel limite dello stanziamento previsto pari a 144 milioni per il 2017; 250 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019 (commi da 355 a 357);



Pari opportunit :   previsto un fondo specifico di 20 milioni di euro, pi  5 milioni aggiuntivi nel fondo donne e figli vittime di violenza (commi 358-359);

Autismo: si stabilisce che le risorse non utilizzate nel 2016 confluiscono nel fondo 2017 (comma 360).

Il fondo povert    difficilmente quantificabile, rappresenta una prima presa in carico di un problema sempre pi  allarmante e in rapida espansione ma   comunque molto lontano dalle cifre che sarebbero necessarie per contrastare efficacemente la povert  assoluta.

L'intesa Stato Regioni del 22 febbraio 2017 ha notevolmente peggiorato le previsioni di risorse per il sociale nel suo complesso: in particolare si   infatti definito un taglio al Fondo non autosufficienza di 50 milioni, per cui il fondo torna a 450 milioni e un ulteriore taglio molto consistente al Fondo generale per le politiche sociali che passa da 311 milioni a 99,700 milioni. La riduzione di risorse disponibili ha coinvolto anche altri capitoli di spesa sociale come il fondo morosit  incolpevole, il fondo per i libri di testo gratuiti, per il trasporto pubblico locale, per l'edilizia sanitaria e scolastica....una politica che abbiamo sempre respinto e che continuiamo a considerare inaccettabile: si continua a colpire i pi  deboli e ad alimentare la disuguaglianza.

Sul tema natalit  e infanzia si conferma la logica dei bonus;   del tutto assente l'idea di investire sui servizi educativi per rafforzare il sostegno alla genitorialit , adeguando il nostro paese agli standard degli altri paesi europei.



CASA E POLITICHE ABITATIVE

(Articolo 2, commi 1 e 2)

E' prevista una serie di interventi sul tema casa e sulle politiche abitative in particolare per incoraggiare e premiare le ristrutturazioni, il risparmio energetico sulla casa, il consolidamento antisismico (art.2, commi 1 e 2,).

1. Detrazioni "speciali" Irpef e Ires sugli interventi antisismici: le detrazioni si riducono **dal 65% al 50%**, prevedendo però l'ampliamento della fruizione dalle sole zone ad alta pericolosità 1 e 2, ma anche a quelle a pericolosità meno elevata 3. La misura, prorogata fino al 31 Dicembre 2021 (a partire dallo 01-01-2017), prevede l'aumento del limite massimo di spesa per singolo intervento e per ciascuna unità immobiliare, a 96.000€ per per ogni anno. La detrazione sale al **70%** nel caso di realizzazione di interventi che riducano il rischio sismico dell'immobile sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; si attesta all'**80%** nel caso l'immobile passi a due classi di rischio inferiori. Le spese per la classificazione sismica degli immobili sono detraibili.

Un apposito Decreto Ministeriale stabilirà le linee per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati.

L'aliquota della detrazione aumenta ulteriormente nel caso in cui gli interventi siano realizzati nelle parti comuni dei condomini:

- **al 75%** nel caso in cui la realizzazione degli interventi riduca il rischio sismico dell'immobile sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **all'85%** nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori. Tali detrazioni si applicano per un ammontare di spesa non superiore a 96.000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.

2. Risparmio energetico: la Legge proroga a tutto il 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti fino ad un massimo di detrazione di 100.000 euro;
- interventi su strutture, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- installazione di schermature solari (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Dal 2017 al 2021 per gli interventi sul risparmio energetico delle parti comuni condominiali o di tutte le unità immobiliari del singolo condominio spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65% e in alcuni casi del 70% e 75%.

- detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dallo 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica

- di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media, in riferimento al decreto di linee guida per la classificazione energetica.

La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, dev'essere certificata da attestazione di professionisti abilitati. Queste due nuove detrazioni:

- sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- sono usufruibili anche dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (per l'Emilia Romagna ACER) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per queste nuove tipologie di interventi, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di tale cessione.

3. Ristrutturazioni edilizie: la legge proroga fino al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi:

- di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;

- di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
- di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;
- di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.

L'ammontare complessivo di spesa non deve essere superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.

La previsione di specifiche detrazioni fiscali legate a interventi per adeguamento sismico, al risparmio energetico e alle ristrutturazioni edilizie effettuate sia su singole unità immobiliari che su parti comuni o condominiali, è positiva e dovrebbe consentire il finanziamento di importanti interventi di ammodernamento ed efficientamento del patrimonio urbano del Paese.

4. Bonus Mobili: anche per il 2017 (proroga di un anno) si potrà usufruire dell'agevolazione collegata all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe energetica elevata. La proroga dell'agevolazione spetterà, però solo se l'acquisto sarà collegato ad interventi di recupero edilizio iniziati nell'anno 2016.

Ricordiamo che il "bonus arredo" prevede la possibilità per i contribuenti, di detrarre il 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 10.000 €, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, da destinare all'arredo

di un immobile oggetto di lavori di recupero, per i quali si usufruisce della detrazione del 50%. I grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). L'ammontare massimo previsto (10.000 €) può comprendere anche le spese di trasporto e montaggio. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di spazi comuni di edifici residenziali la detrazione potrà riguardare solamente gli arredi di tali spazi comuni.

La detrazione va spalmata su 10 quote annuali. Non è prevista alcuna proroga per il bonus arredo per le giovani coppie.

Fondo per l'affitto: anche la Legge di Bilancio 2017 non prevede il rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La mancata previsione di un qualche finanziamento del fondo per l'affitto costituisce un problema significativo, in particolare per le aree ad alta sofferenza abitativa. Dovremo provare ad affrontarlo e risolverlo nella nostra contrattazione con le Istituzioni, dalla Regione Emilia Romagna (che nel bilancio 2017 non ha previsto risorse in merito), ai Comuni, per dare risposta alle molte famiglie che non riescono a garantire l'importo dell'affitto e rischiano di dover lasciare l'abitazione.

Fondo per la morosità incolpevole: la dotazione di questo Fondo, istituito dalla Legge 28/10/2013, n°124, prevedeva originariamente per l'anno 2017 un finanziamento di 36,03 milioni di euro.

L'accordo tra Stato e Regioni, definito lo scorso 23 febbraio, ha viceversa ridotto queste risorse a 11.537.224, con un taglio quindi di oltre il 30% che comporterà un drastico ridimensionamento nel sostegno agli inquilini incolpevolmente morosi.


Ovviamente bisognerà attendere il Decreto ministeriale di riparto che confermi l'entità definitiva del fondo e definisca le indicazioni necessarie all'erogazione.

Si ricorda che le risorse nazionali previste **per l'anno 2016**, che ammontano a 59,73 milioni di €, sono state ripartite con Decreto Ministeriale nello scorso mese di Luglio e assegnano alla Regione Emilia Romagna la somma di € 5.945.946,48, da distribuire ai Comuni, **compresi quelli** ad alto disagio abitativo.

Al fine di rendere maggiormente fruibile tale fondo, attraverso il confronto con le OO.SS., nella specifica Delibera di Giunta (GPG/2016/1887 del 05/12/2016) sono stati individuati come ad alto disagio abitativo, i Comuni con una popolazione superiore ai 10.000 residenti.

Sono stati inoltre definiti criteri di ripartizione sulla base di specifici parametri che tengono conto dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili per morosità emessi dall'Autorità Giudiziaria nell'anno 2015 e stabiliscono una suddivisione tra Comuni capoluogo (50%), comuni ad alta tensione abitativa (25%) e comuni ad alto disagio abitativo (25%).

I bandi emanati dai Comuni o dalle Unioni per l'assegnazione delle risorse ai richiedenti, potranno rimanere "aperti" fino al 31/12/2018.



APPENDICE

DEFINIZIONE E LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
(Giunta Regionale Emilia Romagna, delibera 2230 del 21.12.2016)

DEFINIZIONI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Premessa e obiettivi

I diversi fattori socio-economici e demografici (invecchiamento della popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento delle famiglie monoparentali, estensione del diritto al lavoro, allo studio, alla vita sociale, etc.) fanno ben riflettere sulla necessità di promuovere in modo ancor più mirato il benessere dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso una rete di opportunità e interventi, anche domiciliari, e prestazioni diverse a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente.

In questo contesto, in particolare, il diritto alla mobilità ha messo in evidenza, in questi anni, una situazione di crescente complessità data da una domanda sociale sempre più articolata e complessa, ma non sempre chiara e consapevole, che richiede una particolare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza, nonché capacità di relazione e mediazione con i servizi.

Per altro è doveroso tener conto che per l'accompagnamento sociale, come per altri "nuovi bisogni sociali emergenti", l'intervento sussidiario di soggetti del Terzo Settore si è sviluppato naturalmente ma, spesso, non in una logica di sistema integrato, secondo criteri non omogenei, a volte senza il concorso delle Istituzioni pubbliche e in assenza di un lavoro di concertazione con queste.

Di fatto il cosiddetto accompagnamento sociale è divenuto una risorsa di rilevante importanza che mostra però tutta la sua fragilità in quanto non definito e non regolato omogeneamente sul territorio.

Il presente documento si propone, nel rispetto dei ruoli e delle normative, di specificare in cosa consista l'Accompagnamento sociale, quali le sue finalità e i confini per non porsi in contrasto con il normale servizio di trasporto pubblico o con altri servizi di trasporto già previsti dal sistema dei servizi sociali e socio sanitari.

La legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale" definisce l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità come un bisogno sociale emergente rispetto al quale è necessario individuare attività e servizi idonei. La nuova legge regionale riconosce dunque la necessità di una regolamentazione e promozione del sistema, introducendo il concetto di "accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità", che specifica la natura peculiare dell'"accompagnamento sociale", vale a dire la valenza di attività di sostegno relazionale ed aiuto, che sta dietro a tali esperienze, che presentano caratteristiche del tutto peculiari rispetto ai tradizionali servizi di trasporto (pubblico locale di linea e non di linea).

Le presenti linee guida sono infine il frutto del confronto avvenuto in questi anni nell'ambito del PAR - Piano di azioni regionale per la popolazione anziana, e sono indirizzate a disciplinare i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione ed i criteri di accesso all'accompagnamento sociale, al fine di assicurare, su tutto il territorio regionale, l'individuazione dei soggetti operatori, l'omogeneità delle prestazioni, il riconoscimento delle funzioni e le modalità di gestione delle attività.

1. Definizione di accompagnamento sociale e destinatari

Si definisce accompagnamento sociale l'insieme delle attività, gestite dai Comuni, singoli o associati, con proprio personale o tramite volontari, regolarmente iscritti in apposito elenco comunale, o mediante convenzione con i soggetti del terzo settore di cui alle leggi regionali n. 34 del 2002 (associazioni di promozione sociale) e n. 12 del 2005 (organizzazioni di volontariato), regolarmente iscritte nei registri regionali, finalizzate ad assistere negli spostamenti persone in stato di bisogno o fragilità, con ridotte capacità motorie e/o scarsa autonomia, prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori privi di idonea rete familiare.

L'attività di accompagnamento sociale è finalizzata a garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sanitario, sociale e culturale che impediscono l'effettivo accesso alle strutture e ai servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e socio educativi. E' molto spesso la chiave di accesso a diritti fondamentali e strumento efficace per il superamento delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi e per la prevenzione al rischio di isolamento, di emarginazione, di solitudine.

Le presenti linee guida riguardano in particolare l'attività di accompagnamento sociale che comporti il trasferimento assistito dell'utenza non in grado di utilizzare in autonomia i mezzi di trasporto pubblico avvalendosi anche di mezzi motorizzati.

APPENDICE

**DEFINIZIONE E LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
(Giunta Regionale Emilia Romagna, delibera 2230 del 21.12.2016)**

L'accompagnamento prevede il prelievo a domicilio, ovvero da luogo concordato, dell'utente, il raggiungimento del luogo previsto, l'eventuale trasferimento assistito dell'utente dal luogo di arrivo al servizio in struttura ed il ritorno a domicilio o al luogo concordato.

L'accompagnamento sociale può essere effettuato sia in forma collettiva, sia in forma individuale a seconda delle esigenze dei richiedenti, della compatibilità tra questi, della destinazione o dei mezzi a disposizione per il trasporto.

L'accompagnamento sociale ha carattere continuativo o periodico in quanto si svolge nel contesto di progetti di assistenza che la persona in situazione di difficoltà può richiedere ai Servizi sociali del proprio territorio. I Servizi rilasciano in merito apposita attestazione avente valenza su tutto il territorio regionale.

L'accompagnamento sociale è finalizzato a facilitare l'accesso, in ambito comunale e sovracomunale, prioritariamente a:

- strutture sanitarie;
- strutture socio sanitarie e/o sociali;
- strutture scolastiche e/o di formazione e lavoro;
- uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;

Non rientra nel servizio di accompagnamento sociale il trasporto :

- di ammalati gravi;
- di persone affette da patologie contagiose o particolarmente debilitanti;
- per ricoveri urgenti in ospedale.

L'accompagnamento sociale comporta il trasporto con mezzi adeguati/dedicati, non rientra nella fattispecie del trasporto pubblico non di linea e può essere effettuato dai soggetti indicati al successivo paragrafo 5.

E' esclusa dalle previsioni delle presenti linee guida e non rientra altresì nella fattispecie del trasporto pubblico non di linea l'attività di trasporto dei soggetti gestori di servizi socio-sanitari accreditati, che viene assicurata nelle modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nella DGR 514/09 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto tale attività è parte integrante del servizio accreditato, ai quali si applicano i requisiti di cui alla citata DGR 514/09 e successive modifiche ed integrazioni.

Non rientrano nelle attività di accompagnamento sociale quelle gestite in appalto tra Comuni NCC e Taxi. Ogni altra forma di accompagnamento con trasporto non rientra nella disciplina delle presenti linee guida ed è regolato dalle norme sul Trasporto pubblico di linea e non di linea. In questo caso l'affidamento del servizio dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della libera concorrenza tra i privati e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, a ditte individuali, cooperative e associazioni temporanee di imprese.

2. Modalità di gestione dell'accompagnamento sociale con trasporto e soggetti erogatori

Il servizio di accompagnamento sociale con trasporto può essere effettuato dai Comuni, singoli o associati, secondo le seguenti forme organizzative:

- direttamente attraverso propri dipendenti, ovvero tramite volontari regolarmente iscritti in apposito elenco comunale formalmente regolamentato;
- mediante convenzione, stipulata con le forme previste dalla legge con i soggetti del terzo settore di cui alle leggi regionali n. 34 del 2002 (associazioni di promozione sociale) e n. 12 del 2005 (organizzazioni di volontariato), identificati ai sensi del successivo paragrafo 5, con l'osservanza della specifica disciplina normativa nazionale e regionale prevista per questi soggetti e in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali per assicurare massima coerenza alle esigenze delle persone accompagnate.

3. Partecipazione dell'utenza ai costi di accompagnamento sociale

APPENDICE

**DEFINIZIONE E LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
(Giunta Regionale Emilia Romagna, delibera 2230 del 21.12.2016)**

Gli Enti locali, in ragione della natura del servizio e dell'utenza assistita, determinano l'eventuale partecipazione ai costi delle attività di accompagnamento sociale nella misura massima della copertura delle spese effettivamente sostenute per la gestione delle attività.

4. Requisiti per la gestione dell'accompagnamento sociale

Al fine di svolgere attività di accompagnamento sociale, vanno almeno assicurare le seguenti condizioni, nel rispetto delle specificità derivanti dalla rispettiva natura giuridica e organizzativa:

1. formazione idonea degli addetti alla attività in ragione delle mansioni svolte, sia in qualità di autisti, sia come accompagnatori, in relazione alla gravità/fragilità dell'utenza trasportata/accompagnata;
2. disponibilità di automezzi, immatricolati ad uso privato, idonei al trasporto persone, in buono stato di manutenzione e revisionati a norma di legge, provvisti di ausili regolarmente omologati qualora destinati al trasporto disabili, conducibili con patente di cat. B o di categoria corrispondente al mezzo utilizzato, nei limiti di velocità e potenza dei mezzi previsti per i conducenti nel Codice della strada, dotati di comfort minimi, i cui dati identificativi (marca tipo e targa automezzo) dovranno essere comunicati agli uffici comunali competenti per l'identificazione dei soggetti idonei al servizio di accompagnamento sociale;
3. mezzi con copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose conseguente all'attività.

Le organizzazioni del terzo settore in convenzione devono inoltre garantire:

- a. lo svolgimento di tutti i servizi con l'apporto di un numero adeguato di volontari addetti in rapporto al numero di utenti;
- b. l'individuazione (da effettuare all'atto della sottoscrizione della convenzione) di un referente unico per ogni associazione, o più referenti se le attività sono organizzate per zone, da comunicare contestualmente alla presentazione della richiesta di identificazione.

5. Identificazione dei soggetti gestori

Il Comune iscrive in apposito elenco i soggetti e le organizzazioni del terzo settore individuate secondo le modalità indicate al punto 2 che svolgono l'attività di accompagnamento sociale. Tali soggetti dovranno comunicare e tenere aggiornato, con verifica almeno annuale, l'elenco dei conducenti che effettuano il servizio.

Al fine del riconoscimento dei mezzi utilizzati per l'espletamento delle attività il Comune rilascia apposito contrassegno con numero di targa del mezzo, così come da modello predisposto dalla Regione Emilia-Romagna. Il contrassegno deve essere sempre esposto sul mezzo dedicato.

Il soggetto identificato è tenuto a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al possesso dei requisiti entro 15 giorni dalla variazione pena la cancellazione dall'elenco.


Gli EELL possono consentire ai mezzi utilizzati per l'accompagnamento sociale identificati secondo le presenti linee guida, di accedere senza segnalazione preventiva alle zone a traffico limitato qualora in queste sia localizzato il domicilio dell'utente o altro luogo che risulti necessario raggiungere per l'accesso ai diversi servizi. In ogni caso deve essere sempre dimostrato che l'accesso in deroga di cui sopra è giustificato dall'effettivo assolvimento delle attività di accompagnamento sociale.

I mezzi potranno altresì usufruire senza segnalazione preventiva dei posti per fermata e sosta presso le strutture sanitarie ed ospedaliere riservati ai mezzi per il trasporto socio sanitario non di emergenza.

Al fine di una omogenea applicazione sul territorio regionale dei benefici citati, la Regione promuove appositi accordi/intese con le rappresentanze degli enti locali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

6. Monitoraggio

Al fine di una corretta, omogenea e generale applicazione delle presenti linee guida, la Regione promuove il monitoraggio delle attività a cui sono chiamati a partecipare le rappresentanze delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti del Terzo settore coinvolti.



**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil è presente
con 283 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina**

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it

Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 Bologna
Tel. 051/294799
www.spier.it

Argentovivo diritti n. 1
Marzo 2017
Chiuso in tipografia il 20/3/2017
la tiratura complessiva
è di 1.000 copie

Direttore Responsabile:
Bruno Pizzica

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Direzione e redazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna
tel. 051294799 - fax 051251347

Amministrazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Abbonamento annuo 15 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica:
REDESIGN - Bologna

Stampa:
a cura di Litografia Zucchini Srl
Divisione FD Tipolitografia
Via del Fonditore, 6/2 - 40138 Bologna

Proprietà:


**EDITRICE
SOCIALMENTE**

Associato
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI